



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione, presso il Palazzo dei Congressi sito in Roma viale della Pittura n.50, di proprietà di EUR S.p.A. e gestito da Roma Convention Group S.p.A.

CIG 75173254D5

1	PREMESSE	4
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	4
2.1	Documenti di gara	4
2.2	Chiarimenti	5
2.3	Comunicazioni.....	5
3	OGGETTO DELL'APPALTO	6
4	DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO, OPZIONI	6
4.1	Durata.....	6
4.2	Importo	6
4.3	Opzioni	8
5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 8	
6	REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE	10
7	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7.1	REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	11
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	11
7.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	12
7.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	12
7.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	14
8	SOPPRALUOGO OBBLIGATORIO	14
9	AVVALIMENTO	15
10	SUBAPPALTO	16
11	GARANZIA PROVVISORIA	17
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ	20
13	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
16	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA	27
17	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	29
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	29
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	30
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA e METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA ...	31

18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA e METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	33
18.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	34
19	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
20	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	35
21	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	35
22	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	37
23	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	37
24	CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	39
25	CLAUSOLA SOCIALE.....	39
25	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40
26	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	40
27	ALTRE INFORMAZIONI	40

1 PREMESSE

Roma Convention Group S.p.A., società del gruppo EUR, ha necessità di affidare - ad un operatore economico da reperire sul mercato a seguito di svolgimento di apposita gara d'appalto - i servizi di pulizia e disinfezione presso il Palazzo dei Congressi di proprietà di EUR S.p.A. e gestito da Roma Convention Group S.p.A..

EUR S.p.A., in qualità di centrale di committenza di Roma Convention Group S.p.A. è chiamata ad espletare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l'affidamento dei i servizi di pulizia, disinfezione presso il Palazzo dei Congressi di proprietà di EUR S.p.A. e gestito da Roma Convention Group S.p.A..

Il presente disciplinare contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta da EUR S.p.A., società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al 90%, e da Roma Capitale, al 10%, con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa n.23, codice AUSA 0000247864; contiene inoltre modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto i servizi di pulizia e disinfezione presso il Palazzo dei Congressi di proprietà di EUR S.p.A. e gestito da Roma Convention Group S.p.A..L'affidamento in oggetto è disposto con Determinazione a contrarre del Direttore Generale di Roma Convention Group, n. 6 del 29 marzo 2018, e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 (nel prosieguo, Codice), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016.

Il luogo di svolgimento del servizio è codice NUTS ITI43.

CIG 75173254D5

Il Responsabile del procedimento in fase di gara, ai sensi dell'art.31 del Codice, è l'Arch. Solange Signorini.

Il direttore dell'esecuzione verrà indicato al momento della sottoscrizione del contratto.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato speciale di Appalto;
- 4) DUVRI;
- 5) Schema di contratto;
- 6) Patto di integrità.

La documentazione di gara è disponibile anche sul sito internet: <http://www.eurspa.it> e sul sito <http://www.romaconventiongroup.it/it>.

Il Capitolato di cui al precedente punto 3) è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

La documentazione di gara è disponibile sui siti internet: <http://www.eurspa.it> – <http://romaconventiongroup.it>.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC eurspagare@pec.it, entro la data del 22 giugno 2018, alle ore 12.00.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, precisamente entro il 28 giugno 2018, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo *internet* <http://www.eurspa.it> - <http://romaconventiongroup.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC eurspagare@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Pulizia e disinfezione:

Effettuazione dell'insieme delle attività finalizzate ad assicurare l'igiene ambientale presso il Palazzo dei Congressi, così come da specifiche tecniche contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente disciplinare;

L'appalto non è stato suddiviso in lotti poiché si tratta di un unico servizio da espletare in un unico edificio Palazzo dei Congressi;

I servizi oggetto dell'appalto sono elencati nel Capitolato speciale d'appalto.

Tabella n. 1 – Descrizione delle prestazioni

Descrizione prestazioni	Principale (P)	CPV
	Secondaria (S)	
Servizi di pulizia e disinfezione	P	90911200-8

4 DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO, OPZIONI

4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 9 (nove) mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

L'appalto avrà la durata di nove (9) mesi. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice e per un massimo di ulteriori due (2) mesi, a discrezione di Roma Convention Group S.p.A., per una durata massima di undici (11) mesi.

4.2 Importo

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Codice, l'importo da porre a base di gara è pari ad euro 203.333,85 (duecentotremilatrecentotrentatré/85) di cui oneri della sicurezza e rischi interferenze pari ad € 5.922,35 (cinquemilanovecentoventidue/35) oltre I.V.A., di seguito esplicitati:

PALAZZO DEI CONGRESSI - SERVIZIO DI PULIZIE - DURATA 9 MESI

Servizio	Ore effettuate 2017 (*)	Incremento (*)	TOTALE ORE PREVISTE H (*)	Costo orario €/h (**)	Costo ANNUO € (**)	TOTALE DURATA 9 MESI € (**)
CANONE PULIZIA (UFF)	1.368,51	---	1.368,51	€ 18,23	€ 24.948,00	€ 18.711,00
PULIZIA EXTRA (EVENTI)	10.036,00	409,86	10.444,86	€ 18,23	€ 190.410,00	€ 142.807,50
TOTALE 9 (nove) MESI						€ 161.518,50
proroga tecnica di 2 mesi ex art.106 comma 11 del D.Lgs n.50/2016						€ 35.893,00
TOTALE 11 (UNDICI) MESI						€ 197.411,50
oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze 9 MESI						€ 4.845,56
oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze Proroga (2 mesi)						€ 1.076,79
TOTALE						€ 203.333,85

(*) *Le quantità sono meramente indicative e non vincolanti per il committente e potranno variare nel corso dell'esecuzione del contratto ad insindacabile discrezione del Committente, nel rispetto delle disposizioni di legge. [l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non è soggetto a ribasso]*

(**) *Gli importi indicati si intendono esclusa I.V.A.*

- l'importo contrattuale dei servizi è pari ad euro 166.364,05 (centosessantaseimilatrecentosessantaquattro/05) comprensivo di oneri della sicurezza e rischi interferenze, oltre IVA ripartito come segue:
 - per **servizi a CANONE di Pulizia e Disinfezione Euro 19.272,33** oltre IVA, di cui: Euro 18.711,00 oltre I.V.A. per servizi a canone, oltre a Euro 561,33 oltre IVA per relativi costi della sicurezza rischi di interferenza non soggetti a ribasso d'asta;
 - per **servizi EXTRA - CANONE di Pulizia e Disinfezione per eventi Euro 147.091,72** oltre IVA, di cui: Euro 142.807,50 oltre IVA per servizi su richiesta a misura, oltre Euro 4.284,22 oltre IVA per relativi costi della sicurezza e rischio di interferenza non soggetti a ribasso d'asta, che il Committente si riserva la facoltà di richiedere e che potranno essere affidati alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente Capitolato;

l'importo per l'eventuale proroga tecnica di 2 mesi ex art.106 comma 11 del D.Lgs n.50/2016 è pari ad euro 35.893,00 (trentacinquemilaottocentonovantatre/00) oltre I.V.A. e oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze pari ad euro 1.076,79 (millesettantasei/79) oltre I.V.A.

Per i per **servizi EXTRA - CANONE di Pulizia e Disinfezione per eventi** importi a base di gara, sui quali dovrà essere applicato il ribasso, sono i seguenti:

Costo orario a persona per attività di Pulizia	€ 18,23
---	---------

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 5.922,35 (cinquemilanovecentoventidue/35) oltre I.V.A..

Ai sensi dell'art.23 comma 16 del Codice, il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante ammonta ad € 72.683,10 (settantaduemilaseicentoottantatre/10).

L'importo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della l. 13 agosto 2010, n.136.

L'appalto è finanziato con fondi della Roma Convention Group S.p.A..

4.3 Opzioni

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.106, comma 11 del Codice, la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art.48 comma 7 del Codice, **è fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) a pena di esclusione dei raggruppamenti/consorzi/aggregazioni cui lo stesso concorrente partecipa;
- ai sensi dell'art.48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete **è**

vietato partecipare anche in forma individuale a pena di esclusione del concorrente medesimo e del raggruppamento/consorzio/aggregazione cui lo stesso concorrente partecipa; le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

- ai sensi dell'art.48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all'art.45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art.48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice;

- le reti di imprese di cui all'art.45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista ai sensi dell'art. 48 co. 12 del Codice (dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione), la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Qualora il concorrente singolo presenti, nel corso della procedura di gara, domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e qualora lo stesso risultasse aggiudicatario, potrà sottoscrivere il contratto solo nel caso in cui, entro il termine posto per la stipula, intervenga l'omologazione da parte del Tribunale competente, il giudice delegato rilasci la prevista autorizzazione e, nei casi di cui all'art.110, comma 5, sia intervenuta la relativa determinazione dell'ANAC. In caso contrario la stazione appaltante dichiarerà l'avvenuta decadenza dall'aggiudicazione. Qualora il mandatario del RTI presenti, nel corso della procedura di gara, domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e lo stesso RTI risultasse aggiudicatario, potrà sottoscrivere il contratto solo nel caso in cui, entro il termine posto per la stipula, provveda alla sostituzione del mandatario come previsto dall'art.48, comma 17. In caso contrario la stazione appaltante dichiarerà l'avvenuta decadenza dall'aggiudicazione.

6 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. del 2001, n.165 e sue norme applicative (e.g. art. 21 d.lgs. n. 39/2013).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "**black list**" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n.122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione e/o il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. n.190/2012.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti: i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti. Ai sensi dell'art.59, comma 4, lett.b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a)** per le imprese che svolgono i servizi di pulizia, iscrizione all'apposito registro, se cooperativa, o al registro delle imprese della Camera di Commercio o Albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82, come impresa di pulizia ai sensi dell'art.1 del D.M. n.274/97 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione "C" di cui all'art.3 del citato Decreto;

quanto al requisito sub a) il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Gli operatori economici al fine di garantire un alto *standard* di qualità del servizio durante l'intera durata del contratto (l'esigenza è determinata dal prestigio della struttura oggetto dell'Appalto e dalle esigenze legate alla tipologia di eventi che la Committenza intende promuovere all'interno degli edifici stessi, inoltre l'edificio Palazzo dei Congressi registra un notevole afflusso di utenze durante le manifestazioni ed eventi) dovranno comprovare, ai sensi dell'articolo 83, comma 4 del Codice, la propria solidità finanziaria ed imprenditoriale dimostrando:

b) fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad **pari ad almeno 171.209,61 (euro centosettantunomiladuecentonove/61)** I.V.A. esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti dovranno essere rapportati al periodo di attività.

c) fatturato specifico minimo annuo per i servizi di pulizia e disinfezione riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore ad **€ 142.807,50 (euro centoquarantadueottocentosette/50)** I.V.A. esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti dovranno essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito economico-finanziario di cui alle precedenti lettere b) e c) è fornita, ai sensi dell'art.86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.

La comprova del requisito economico-finanziario di cui alla precedente lettera c) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.

In mancanza, i requisiti detti potranno essere comprovati: in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante *i)* originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; ovvero, *ii)* copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto; in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante *i)* originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; *ii)* originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art.86, comma 4 del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) l'operatore economico deve essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata per le attività corrispondenti a quelle oggetto di gara (pulizia e disinfezione) e per operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia apposita certificazione equivalente (o copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa con allegato documento di identità); la comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità della norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

I documenti di certificazione sono rilasciati da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-117065 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art.87 comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art.45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei

consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Ai sensi dell'art.83 co. 8 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di soggetti di cui all'art.45 co. 2 lett. d), e), f) e g), a pena di esclusione, la mandataria in ogni caso deve eseguire prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, la mandataria esegue le prestazioni indicate come principali, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, mentre le mandanti quelle indicate come secondarie. Tutti i soggetti indicati alle lettere d) e) f) g) dell'art. 45 comma 2, devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al **punto 7.1 lett. a)**. L'impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria.

Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi ai servizi di pulizia devono possedere il requisito relativo all'iscrizione di cui al **punto 7.1 lett. b)**.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria

Nel caso di soggetti di cui all'art.45 co. 2 lett. d), e), f) e g),, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo, di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito, a pena di esclusione, deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lett. d)**, deve essere posseduto da tutti membri del raggruppamento che eseguono l'appalto.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art.45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lettera a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo 7.1 lett.a)

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale ai sensi dell'art.47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art.45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lett. d)** può essere posseduto direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

8 SOPPRALUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai servizi è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate ai sensi dell'art.79 comma 2 del Codice soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica eurspagare@pec.it, non oltre il termine del 12 giugno 2018 ore 12,00 e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica certificata/PEC, cui indirizzare la convocazione

Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 (due) giorni solari di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art.48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dell'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore dei servizi.

9 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, e di idoneità professionale.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di cui al punto **7.3 lett. d)** comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di propri **Modelli 1, 1.1 e 1.2 dichiarazione integrativa**, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art.89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89, comma 7 del Codice, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, a pena di esclusione di tutti i concorrenti che si sono avvalsi della stessa ausiliaria, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di entrambe le imprese.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art.89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art.89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, i **Modelli 1, 1.1 e 1.2** della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di apposita dichiarazione. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Si mette in evidenza che, ai fini della verifica di conformità della corretta erogazione del servizio, l'Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere all'affidatario – a comprova degli obblighi assunti – copia delle fatture ricevute.

L'Impresa affidataria può altresì avvalersi della somministrazione ed intermediazione di mano d'opera, nel rispetto delle norme previste dagli art.30 e ss. del D.Lgs. n.81/2015 e s.m.i.

L'Impresa è obbligata, ai fini dell'esecuzione del presente appalto, a comunicare all'Amministrazione gli eventuali contratti di somministrazione di mano d'opera in corso.

Tutte le norme del presente affidamento poste a tutela dei lavoratori, si estendono anche alla mano d'opera in regime di contratto di somministrazione e/o intermediazione di mano d'opera di cui al presente articolo.

In ogni caso, è fatto divieto all'Impresa di affidare a terzi, in tutto o in parte, i servizi oggetto dell'appalto, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva di cui è fatto cenno all'art. 11.

11 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria **in favore di EUR S.p.A.**, come definita dall'art.93 del Codice, pari al 2% (due per cento) e precisamente di importo pari ad **€ 4.066,68 (euro quattromilasessantasei/68)**, salvo quanto previsto all'art.93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art.89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria definitiva **in favore di Roma Convention Group S.p.A.** per l'esecuzione del contratto di cui all' art.103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art.103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai fini dell'esonero dall'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, le imprese presentano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa

comunitaria vigente per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese, redatta secondo il **Modello 3**, allegato al presente disciplinare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca: 03069 - Intesa San Paolo S.p.A.; Cab: 03201 100000516260 1000516260; IBAN: IT94N0306903201100000516260;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art.93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art.103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti *internet*:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata, **a pena di esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art.127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art.30 della L. 11 febbraio 1994, n.109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 5) avere validità per almeno 180 (centottanta giorni) dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, un garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazioni delle prestazioni dal relativo certificato.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art.18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445;
- documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22, commi 1 e 2, del d.lgs. n.82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22, comma 1, del d.lgs. n.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22, comma 2 del d.lgs. n.82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, si precisa che le suddette riduzioni possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del d.lgs. n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n.1377 del 21 dicembre 2016 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.1, comma 67 della L. n.266/2005.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato, siglato sui lembi di chiusura dall'offerente e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno **4 luglio 2018**.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente – soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dell'ora di consegna. Il plico deve pervenire presso la *Reception* di EUR S.p.A., tutti i giorni feriali, escluso



il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14 alle ore 15.45 al seguente indirizzo:

EUR S.p.A.
Ufficio Gare
Via Ciro il Grande, 16
00144 Roma

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che non farà fede il timbro postale ma esclusivamente la data e l'ora di ricezione.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

“Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione, presso il Palazzo dei Congressi sito in Roma viale della Pittura n.50, di proprietà di EUR S.p.A. e gestito da Roma Convention Group S.p.A.

CIG 75173254D5

Scadenza offerte: 4 luglio 2018 - Aprire solo in sede di gara”

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- “A - Documentazione amministrativa”
- “B - Offerta tecnica”
- “C - Offerta economica”

Resta in ogni caso inteso – ad integrazione di quanto al primo capoverso – che la mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni (**Modello 1, Modello 1.1 o 1.2, Modello 3**) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo *internet* <http://www.eurspa.it> e <http://www.romaconventiongroup.it/it>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del D.P.R. n.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A, B e C, è **causa di esclusione**.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art.83, comma 9 del Codice

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art.32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Modello 1, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

-Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

-L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del Modello 1 ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni.

-La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

-La mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

-La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art.48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

A titolo esemplificativo, il simbolo "■" evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice;

il simbolo "►" evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il

concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio o, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a) dichiarazioni sostitutive, conformi ai Modelli 1 e 1.1 o 1.2 allegati al presente disciplinare;
- b) documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art.11 del presente disciplinare, con allegata la dichiarazione di cui all'art.93, comma 8 del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
- c) PASSOE di cui all'art.2, comma 3.2 della delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP;
- d) certificato rilasciato da EUR S.p.A. attestante la presa visione di cui all'art.8 del disciplinare dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni e delle infrastrutture ed apparati da mantenere;
- e) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. di € 20,00 (euro venti/00) di cui all'art.11 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione;
- f) attestazione della Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata per le attività corrispondenti a quelle oggetto di gara (pulizia e disinfezione) o per operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia apposta certificazione equivalente (o copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa con allegato documento di identità);
- g) copia del Patto di Integrità (secondo l'allegato Modello 2) debitamente siglato su ogni pagina e sottoscritto per esteso nell'ultima pagina, dal legale rappresentante del concorrente;

- i) eventuale dichiarazione del possesso dei requisiti di Piccola Media Impresa (secondo l'allegato Modello 3);

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati

per consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per raggruppamenti temporanei già costituiti:

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

-dichiarazione attestante:

l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

-copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con merda firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del d.lgs. 82/2005;

-dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

-in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell' art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell' art.24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

Le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:

ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, ed Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali della Provincia in cui il soggetto ha sede, per un oggetto sociale afferente lo svolgimento di attività relative ai servizi oggetto della gara, pena l'esclusione;

la cauzione provvisoria di cui al precedente art.14, lett.b) deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o l'aggregazione di imprese di rete, pena l'esclusione;

il PASSOE di cui al precedente art.14, lett.c) deve essere presentato da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato d.m. 24 maggio 2012

recante “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”, nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato Speciale di Appalto.

► La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” contiene, **a pena di esclusione**:

a) una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale (composta da massimo 30 pagine in formato A4, allegati compresi), dei servizi e dei prodotti offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Essa in particolare dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri qui di seguito riportati:

1. Modalità organizzative concrete per la gestione del servizio, in relazione alle attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto:
 - a. l’organizzazione aziendale che sarà utilizzata ai fini dell’esecuzione dei servizi;
 - b. le metodologie adottate ai fini della rotazione del personale, anche in relazione ad eventi imprevisti ed imprevedibili;
 - c. i percorsi formativi svolti dal Concorrente alle risorse umane in organico nel corso degli ultimi tre anni;
2. Formazione del personale;
3. Mezzi, attrezzature e dotazioni utilizzate per lo svolgimento dei Servizi;
4. Proposte migliorative.

b) elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del d.m. 24 maggio 2012;

L’elenco di cui alla lett. b) contiene l’indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari) , 5.3.2 (disinfettanti e detergenti “superconcentrati), 5.3.3 (altri prodotti), [facoltativo] 5.3.4 (prodotti ausiliari) del d.m. 24 maggio 2012.

Tali prodotti devono, a pena di esclusione per irregolarità ai sensi dell’art. 59, comma 3 lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 del d.m. 24 maggio 2012.

Per i sottoelencati prodotti, il concorrente:

1) per ciascun prodotto della categoria 5.3.1, fornisce le informazioni di cui al punto 6.1.9 e, per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, presenta l’allegato A, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.8 del d.m. 24 maggio 2012;

2) per ciascun prodotto delle categorie 5.3.2 e 5.3.3, fornisce le informazioni di cui al punto 6.2.10 e presenta l’allegato B, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.9 del d.m. 24 maggio 2012.

3) per ciascun prodotto della categoria 5.3.4, le informazioni richieste dal medesimo paragrafo. L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

► L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

► Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

► La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il **Modello 4** allegato al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- A. il ribasso percentuale offerto **sull'importo a canone** per la durata di 9 mesi a base di gara relativo ai servizi a canone di *pulizia e disinfezione* (C.S.A., Capo II, Art. 2, lettera A), (**max 15 punti**), espresso in cifre e in lettere, esclusa I.V.A. e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- B. il ribasso percentuale offerto sul costo orario **del servizio di pulizia e disinfezione extra canone per eventi** (C.S.A., Capo II, Art. 2, lettere B e C), (**max 15 punti**), espresso in cifre e in lettere;
- C. stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- D. stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art.97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'importo indicato in lettere.

► L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 13.

► Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata, da una Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella seguente tabella, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore

Elemento	Punteggio max 70 punti su 100	Criterio di valutazione tecnica
1	Punti 40	<p>Modalità organizzative concrete per la gestione del servizio, in relazione alle attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>Saranno oggetto di valutazione i seguenti punti:</p> <p>a) Max 15 punti – per l'organizzazione aziendale che sarà utilizzata ai fini dell'esecuzione dei servizi: in particolare dovrà essere descritto (anche in maniera schematica) l'organigramma suddiviso per profili professionali con indicazione delle responsabilità gestionali, esecutivo/operative, skill dell'esperienza e dell'anzianità di servizio maturata;</p> <p>b) Max 10 punti – per le metodologie adottate ai fini della rotazione del personale, anche in relazione ad eventi imprevisti ed imprevedibili;</p> <p>c) Max 15 punti – per i percorsi formativi svolti dal Concorrente alle risorse umane in organico nel corso degli ultimi tre anni</p>

		anche mediante produzione degli attestati di frequenza dei corsi di formazione ottenuti dalle singole risorse.
2	Punti 10	Formazione del personale. Saranno oggetto di valutazione i piani di formazione e aggiornamento professionale del personale che sarà coinvolto nel servizio durante la vigenza contrattuale.
3	Punti 15	Mezzi, attrezzature e dotazioni utilizzate per lo svolgimento dei Servizi. Saranno valutate la quantità e la qualità delle attrezzature, dei mezzi di comunicazione e degli automezzi che il concorrente intende mettere a disposizione per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.
4	Punti 5	Proposte migliorative Sarà valutata l'offerta di servizi e contributi tecnici migliorativi, anche se non specificamente contemplati nel Capitolato Speciale di Appalto, che siano complementari all'oggetto del contratto, laddove possano apportare una maggiore efficacia alle attività di pulizia e disinfezione, da intendersi vincolanti per il Concorrente e a costo zero per il Committente.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA e METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi presenti nella tabella elencata al precedente art.18.1 è assegnato un punteggio discrezionale:

a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario, secondo la seguente scala di misurazione:

Coefficiente	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio;

c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati:

$$P_i = (C_{ai} \times P_a) + (C_{bi} \times P_b) + (C_{ci} \times P_c)$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione A.1, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione A.2, del concorrente i;

C_{ci} = coefficiente criterio di valutazione A.3, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione A.1;

P_b = peso criterio di valutazione A.2;

P_c = peso criterio di valutazione A.3.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA e METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La Commissione provvederà, in seduta pubblica, ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alle formule di seguito indicate.

I prezzi offerti possono essere indicati con un massimo di 2 (due) cifre decimali; eventuali cifre decimali eccedenti detto limite non verranno considerate nella valutazione di cui sopra. In caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valida l'offerta indicata in lettere.

I prezzi a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che verranno applicati nella formula successivamente indicata ai fini dell'assegnazione dei punteggi delle offerte economiche, sono i seguenti:

Criteri valutazione economica	Prezzo a base di gara IVA ed OS esclusi
A. max 15 punti per il ribasso percentuale offerto sull'importo a canone per la durata di 9 mesi a base di gara relativo ai servizi a canone di pulizia e disinfezione (C.S.A., Capo II, Art. 2, lettera A)	€ 18.711,00
B. max 15 punti per il ribasso percentuale offerto sul costo orario del servizio di pulizia e disinfezione extra-canone per eventi (C.S.A., Capo II, Art. 2, lettere B e C)	€/h 18,23

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare"**

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X (A_i / A \text{ soglia})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore del ribasso del concorrente i-esimo

$A \text{ soglia}$ = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,85$

$A \text{ max}$ = valore del ribasso più conveniente

Il punteggio attribuito all'offerta economica sarà determinato con la seguente formula

$Pei = Cei \times PE$

dove

Pei = punteggio concorrente i;

Cei = coefficiente criterio di valutazione offerta economica del concorrente i;

PE = punteggio massimo di valutazione offerta economica.

Il punteggio totale dell'offerta economica sarà dato dalla somma dei singoli Pei riportati per ogni prezzo oggetto di valutazione.

Il metodo di attribuzione verrà applicato a tutti gli elementi indicati in tabella.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

All'esito delle operazioni di cui agli art. 18.2 e 18.3 del presente Disciplinare, verranno sommati i punteggi, già espressi in valore assoluto, ottenuti dalle offerte tecniche ed economiche di ciascun concorrente.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art.95, co. 9 del Codice.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **6 luglio 2018 alle ore 10:00 presso la Sala Quaroni del Palazzo Uffici di EUR S.p.A., in Via Ciro il Grande n.16 – 00144 Roma** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La Commissione giudicatrice procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno un giorno prima della data fissata.

Successivamente la Commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi alla commissione giudicatrice: i plichi vengono custoditi in un armadio chiuso a chiave presso l'Ufficio gare, vengono consegnati dall'Ufficio Gare al Presidente della Commissione in occasione dello svolgimento delle sedute e vengono riconsegnati dal medesimo Presidente all'Ufficio Gare al termine di ciascuna seduta.

Ai sensi dell'art.85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt.81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n.157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C..

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCPass.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da numero tre membri effettivi e un membro supplente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della verifica della documentazione contenuta nella Busta A, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n.3 del 26 ottobre 2016, come successivamente aggiornate con delibera n.1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art.29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta concernente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art.97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento - che procederà, sempre, ai sensi dell'art.76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art.59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art.59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95, comma 12 del Codice.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse attraverso la seguente procedura:

- Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- Il Responsabile Unico del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n.15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
- Il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, ha facoltà di escludere l'offerta dalla procedura di gara ovvero di chiedere la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n.5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
- Il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art.77 del codice, qualora abbia richiesto gli ulteriori chiarimenti di cui al punto precedente, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite. Qualora sulla base delle ulteriori precisazioni fornite dal concorrente il Responsabile Unico del Procedimento non ritenga di poter escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante può procedere all'esclusione dell'offerta ovvero può procedere alla convocazione dell'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile ai fini della valutazione di congruità.
- La stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle spiegazioni e/o dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento esclude, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. c) e art.97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'art. 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art.85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art.85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art.86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art.83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art.95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art.92 comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 (c.d. Codice Antimafia).Ove non precedentemente richiesto ovvero presentato, l'aggiudicatario fa pervenire alla stazione appaltante dichiarazione (ai sensi dell'art.76 D.P.R. n.445/2000) resa dai soggetti di cui all'art.85 d.lgs. n.159/2011 indicante gli estremi identificativi dei familiari conviventi dei soggetti medesimi.

Trascorsi i termini previsti dall'art.92, commi 2 e 3 d.lgs. n.159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.92, comma 4 del d.lgs. n.159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, co. 8 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art.103 del Codice, la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità indicate dal suddetto articolo, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.136.

Nei casi di cui all'art.110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art.216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 N. 20), da rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ed anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art.105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105, comma 3, lett. c *bis*) del Codice.

24 CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli articoli 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

25 CLAUSOLA SOCIALE

Il presente appalto, in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto.

Per le finalità di cui sopra l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, è obbligato ad applicare l'art. 4 del CCNL relativo al personale dipendente dalle aziende del settore "imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi" garantendone, altresì, l'integrale applicazione ai dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 15 giugno 2015, n.81. A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato.

Nel caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari.

Nel caso di cessazione di appalto con modificazione dei termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante sarà convocata presso l'associazione territoriale cui conferisce mandato o presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti per un esame della situazione con l'obiettivo di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche con ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.

In entrambi i casi suddetti è necessario garantire l'assunzione di tutto il personale impiegato dal fornitore uscente.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art.51 d.lgs. n 81/2015.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato 3 al CSA.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

27 ALTRE INFORMAZIONI

Salvo quanto disposto dall'art.12 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed

efficacemente effettuate qualora rese in conformità a quanto disposto dall'art.40 del D.Lgs. n.50/2016 e dall'art.6 del D.Lgs. n.82/2005, con la precisazione che in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso detto mezzo.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate ad EUR S.p.A.; diversamente, la Committenza declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione:

- a) il numero telefonico, il numero di fax e l'indirizzo certificato di posta elettronica PEC;
- b) i numeri di posizione INPS ed INAIL relativi alla sede legale dell'impresa;
- c) il numero della partita I.V.A. e il codice fiscale;
- d) il codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima dichiarazione I.V.A.).

I partecipanti alla gara devono osservare il "Codice etico" di EUR S.p.A., pubblicato nella sezione Trasparenza del sito *internet* della stazione appaltante www.eurspa.it.

La violazione del predetto "Codice etico" comporta l'esclusione dalla gara, ovvero l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario l'Amministrazione ha facoltà di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui all'art.110, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art.209 del D.Lgs. n.50/2016.

L'aggiudicatario è, inoltre, tenuto alla sottoscrizione del contratto con i relativi allegati non oltre 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione diviene efficace.

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi della Legge n.136/2010, l'appaltatore, subappaltatore e il subcontraente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici regolati dal presente disciplinare, avranno l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale deve riportare - in relazione a tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto posti in essere dall'aggiudicatario, subappaltatore e subcontraente - il Codice identificativo gara (CIG 75173254D5).

L'aggiudicatario dovrà comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3, comma 7, della legge n.136/2010, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare i dati indicati al comma 7 del medesimo articolo al committente, nei termini previsti dalla legge.

Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'esito della gara sarà comunicato sul sito *internet* di EUR S.p.A. www.eurspa.it.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art.40 del D.Lgs. n.50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo fornito dai concorrenti. Dalla data dell'invio decorrerà il termine per eventuali impugnative.

I diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003 sono esercitabili con le modalità della L. n.241/90 per l'accesso agli atti.

Il diritto di accesso agli atti è esercitabile secondo le modalità di cui al relativo Regolamento pubblicato sul sito *internet* di EUR S.p.A. www.eurspa.it.

Non sono ammesse a partecipare alla gara le offerte in cui la documentazione richiesta sia mancante o irregolare, le offerte condizionate, le offerte tra loro alternative, le offerte non sottoscritte o espresse in modo indeterminato ovvero presentate da imprese a carico delle quali dovesse risultare una delle cause di esclusione da pubbliche gare previste dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.

Qualora prima della stipula del contratto emerga che una o più dichiarazioni rilasciate dal concorrente primo in graduatoria risultino non veritiere, EUR S.p.A. procederà all'esclusione del concorrente e ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria e che abbia comprovato positivamente il possesso dei requisiti di gara, purché la relativa offerta sia ritenuta conveniente ad insindacabile giudizio di EUR.

La partecipazione alla procedura, così come l'eventuale aggiudicazione non creano in ogni caso alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata per i concorrenti qualora sopraggiungano circostanze di impedimento o cause di forza maggiore che rendano l'affidamento del servizio contrastante con gli interessi di EUR, la quale, pertanto, si riserva la facoltà, senza che alcuno possa avanzare pretese o diritti di sorta, di disporre qualsiasi provvedimento, compresa la revoca o l'annullamento (totale o parziale) della gara, di dare corso o meno allo svolgimento della procedura. La Stazione appaltante si riserva, altresì, di non procedere all'aggiudicazione, o la decisione di non procedere alla stipula del contratto. A fronte degli oneri e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara non è previsto alcun tipo di rimborso o di contributo.

EUR potrà procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara. A tal proposito si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art.76 D.P.R. n.445/2000), costituisce causa di esclusione dalla presente gara e comporta la segnalazione al casellario informatico delle imprese presso l'osservatorio dell'A.N.A.C..

Il presente appalto è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.81/2008.

Allegati:

- Modello 1, 1.1 e 1.2: Dichiarazioni sostitutive;



- Modello 2: Patto di integrità;
- Modello 3: Dichiarazione del possesso dei requisiti di PMI;
- Modello 4: offerta economica;
- Schema di contratto;
- DUVRI;
- Capitolato speciale d'appalto.